



24788121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO GRECO - Presidente -

Dott. MAURO MOCCI - Consigliere -

Dott. MICHELE CATALDI - Consigliere -

Dott. COSMO CROLLA - Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO LUCIOTTI - Consigliere -

Oggetto

IVA
ACCERTAMENTO

Ud. 14/04/2021 - CC

R.G.N. 38506/2019

Corr. 26788
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 38506-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) presso lo studio dell'avvocato

(omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato

(omissis)

- *ricorrente* -

contro

(omissis)

), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in (omissis)

che la rappresenta e difende ope legis;

- *controricorrente* -

3354
21

avverso la sentenza n. 347/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 09/05/2019; /

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. (omissis) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia avverso l'avviso di accertamento, notificato in data 4/12/2014, con cui l'Agenzia delle Entrate, all'esito di indagini finanziarie aventi ad oggetto versamenti ed accreditamenti su plurimi conti bancari, aveva recuperato a tassazione le maggiori imposte Irpef ed Iva ed irrogato le sanzioni
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Veneto rigettava l'appello rilevando che l'accertamento fiscale era fondato su argomenti concettualmente e metodologicamente corretti mentre il contribuente non aveva fornito elementi probatori idonei a giustificazione di alcune delle movimentazioni contestate.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 *bis* cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il



contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l'unico motivo di impugnazione (omissis) denuncia violazione dell'art 360 comma 1° nr. 5 cpc – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti- per non avere la CTR preso in considerazione la copiosa documentazione atta a dimostrare che le movimentazioni su alcuni conti correnti non erano riconducibili all'attività professionale di avvocato del ricorrente; in particolare si sostiene che alcune operazioni di versamento, dettagliatamente indicate nel ricorso, non erano riferibili ricavi della propria attività professionale in quanto costituivano acconti di un contratto preliminare poi restituiti, donazioni elargite allo (omissis) dalla madre, provviste provenienti da clienti dello studio che il professionista riceveva in deposito e successivamente, almeno in parte, restituiva.

2. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.

2.1 Va precisato che l'accertamento fiscale prende le mosse da accertamenti bancari su numerosi conti correnti riconducibili al contribuente.

2.2. Questa Corte è ferma nel ritenere che << la presunzione legale "iuris tantum" nascente dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, può essere vinta dal contribuente soltanto se offre la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti e gli addebiti registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all'uopo che vengano indicati e dimostrati dal contribuente la provenienza e la destinazione dei

singoli pagamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti attivi e passivi, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti e dei prelievi (Cass. n. 26111/2015, Cass. n. 21800/2017). Ne consegue che il contribuente è tenuto a fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili, dovendo poi il giudice verificare in modo rigoroso l'efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie (cfr. tra le tante Cass. n. 2649/2018, 26111/2015, 21800/2017.

2.3 E' pacifico che l'Ufficio abbia circoscritto la rettifica del redditi alle sole operazioni di versamento ed accredito, non tenendo conto dei prelievi conformemente, alla sentenza della Corte Costituzionale nr. 228/2014 che ha sancito l'incostituzionalità della presunzione in base al quale i prelievi dal c/c bancario non giustificati fatti da lavoratori autonomi corrispondono a compensi non dichiarati.

2.4 L'affermazione, contenuta nella memoria del ricorrente, secondo la quale per i lavoratori autonomi, a seguito dell'intervento del Giudice delle Leggi, non trova applicazione la presunzione di cui all'art 32 dPR 600/1973, non è in sintonia con l'orientamento prevalente, ormai consolidato, di questa Corte in base al quale «In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un

conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti». (cfr. tra le tante Cass. nr. 6220/2020, 28566/2020, 6220/2020, 22931/2018, 16440 /2016, 19807/2017, 5153/2017).

2.5 Venendo all'esame delle argomentazioni difensive svolte da (omissis) , va precisato che il ricorrente, come si desume dalla rubricazione del motivo e dallo svolgimento delle ragioni, non ha con il ricorso fatto valere il vizio di carenza di motivazione o di motivazione apparente della sentenza ma ha dedotto l'omesso esame da parte della CTR di fatti oggetto di discussione e decisivi ai fini del decidere.

2.6 E' solo nella memoria difensiva ex art 380 bis cpc, come espressamente riconosciuto dallo stesso contribuente (cfr. pag 5 dell'atto difensivo), che viene per la prima volta formulata anche la contestazione di nullità della sentenza in quanto non è possibile <<individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione>>.

2.7 La doglianza è all'evidenza inammissibile in quanto tardivamente proposta e, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, non è consentito rilevare d'ufficio il vizio di nullità della sentenza perché affetta di omessa e/o apparente motivazione. L'art 161 1° comma cpc stabilisce infatti che <<la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per Cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie dei mezzi di impugnazione>>.

2.8 Ciò premesso va rilevato che ai sensi dell'art 348 ter cpc IV e V comma cpc , applicabile a norma dell'art. 54 comma 2 d.l.83/2012 al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l'11.09.2012, << *Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto , poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai nr. 1),2),3) e 4) del primo comma dell'art 360. La disposizione di cui al quarto comma si applica , fuori dai casi di cui all'art 348 bis , secondo comma, lettera a) anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.>>*

2.9 Nella fattispecie non è stata fornita dal contribuente la prova che la <<doppia conforme>> si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

2.10 Va, inoltre, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente la CTR, ha esaminato la documentazione prodotta, peraltro riferibile ad un limitato numero di operazioni, ritenendola inconferente o inidonea a provare le asserzioni del ricorrente in quanto priva di data certa.

2.11 Si tratta di attività di valutazione delle prove insindacabile in sede di legittimità non avendo il ricorrente tempestivamente dedotto il vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione,

3 Ne consegue l'inammissibilità del ricorso.

4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.



PQM

La Corte ,

dichiara inammissibile il ricorso

- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.800 per compensi oltre spese prenotate a debito.
- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13

Così deciso nella Camera di Consiglio del 14 aprile 2021.

il Presidente

Antonio Greco



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 15 SET. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia Di Palma

